

ORIGINALE

COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 57 del Registro Delibere

OGGETTO: RICOGNIZIONE TAGLI SPESA PUBBLICA - ANNO 2020

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTIDUE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **21.30** nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Municipale.

-
Risultano:

			Pres.	Ass.
BONINI	FEDERICO	Sindaco	SI	
DEL MOLINO	AURELIO	Vice sindaco	SI	
FULLIN	SONIA	Assessore	SI	

Partecipa il Segretario Comunale **CERRI DOTT.SSA RINA**.

Il Sig. **BONINI FEDERICO** nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata le legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 6 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 “Manovra correttiva 2010 – misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010, convertito nella legge n. 122/2010, e successive modificazioni ed integrazioni che prevede una serie di tagli sulla spesa per gli enti locali;
- l'art. 3 del D.L. n. 95/2012 “Spending review” convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012;
- l'art 1 del D.L. 101 in data 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 contenente “Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione” che ha introdotto ulteriori limitazioni di spesa;
- il D.L. 66 in data 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, che agli articoli 8 e seguenti ha introdotto ulteriori limitazioni di spesa;

PRESO ATTO che il regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore a decorrere dal 2010 si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che richiedono di essere coordinate fra loro, fra cui la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) e il Decreto Milleproroghe del 2016 (D.L. n. 210/2015 convertito con L. n. 21/2016); la Legge di Bilancio per l'anno 2017 (L. n. 232/2016); il Decreto Milleproroghe D.L. n. 244/2016; il D.L. n. 50/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2017; Legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018);

RITENUTO pertanto opportuno adottare un atto di ricognizione dei limiti vigenti al fine di garantirne il rispetto durante la gestione del bilancio 2020, di seguito sintetizzate:

Tipo di spesa	Limite di spesa	Note	Sanzioni
<p>Compensi, gettoni retribuzioni o altre utilità comunque denominate, ai componenti di organi collegiali comunque denominati</p> <p>Organismi di Valutazione (ora O.I.V.)</p> <p>Art. 6 co. 3 DL 78/2010</p> <p>Art. 10, c. 5 D.L. n. 210/2015, convertito dalla L. n. 21/2016</p> <p>Art. 1, c. 533 L. n. 232/2016; Decreto</p>	<p>A decorrere dal 1 gennaio 2011 riduzione 10% dei compensi spettanti agli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.</p>	<p>Disposizione valida sino al 31.12.2016. Successivamente prorogato sino al 31/12/2017. La RGS, con circolare del 23/03/2018 n. 14, ha precisato “che tra i termini prorogati con la legge 205 del 2017, non risulta presente quello fissato dal secondo periodo dell'articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. [...] Al riguardo va rilevato che nulla risulta variato in ordine alla previsione del primo periodo che richiama la riduzione del 10 per cento dei suddetti compensi rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.</p>	

<p>Milleproroghe D.L. n. 244/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 19/2017</p>		<p>Non è stata fatta nessuna proroga, quindi: - la riduzione del 10% dei compensi sembra rimanere, perchè è "a decorrere dal 1° gennaio 2011", mentre il limite degli emolumenti che non devono superare quelli vigenti al 30 aprile 2010, è efficace fino al 31/12/2017.</p> <p>Corte dei Conti Lombardia n. 1072/2010/PAR: al nucleo si applica il taglio di cui all'art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010</p>	
<p>Studi e consulenze</p> <p>(comma 7 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010)</p> <p>Art. 1, comma 5 del D.L. 101/2013, convertito con L. n. 125/2013.</p> <p>Art. 14, comma 1 del D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014</p> <p>Art. 21-bis D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011: riduzione dell'80% della spesa sostenuta per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nell'anno 2009.</p> <p>Inoltre, è fatto divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti pubblici collocati in quiescenza. E' altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, c. 2-bis, del d. l. n. 101/2013, convertito dalla l. n. 125/2013</p>	<p>A decorrere dal 2018 non si applica il limite se il bilancio è approvato entro il 31/12</p> <p>Art. 21 bis DL 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017</p>	<p>Illecito disciplinare per chi ha adottato gli atti. Sanzione amministrativa pecuniaria. Responsabilità amministrativa per danno erariale</p>
<p>Spese per Rappresentanza, Relazioni pubbliche,</p>	<p>A decorrere dal 2011: riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009. (soppresso il comma</p>	<p>A decorrere dal 2018 nessun limite alle condizioni stabilite dalle nuove disposizioni¹</p>	<p>Obbligo di redigere un prospetto da allegare al rendiconto e</p>

¹ ART. 21 bis del D.L. 50/2017: 1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

<p>Convegni, Mostre, Pubblicità</p> <p>(comma 8 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010)</p>	<p>che consentiva la compensazione fra i commi 7 e 8)</p>	<p>Art. 21-bis e Art. 22, comma 5-quater del D.L. n. 50/2017, come convertito dalla L. n. 96/2017</p>	<p>trasmettere alla Corte dei Conti. Obbligo pubblicazione sito internet (art. 16, c. 26 D.L. 138/2011).</p>
<p>Sponsorizzazioni</p> <p>(comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010) Articolo 6, comma 9, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Riduzione del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009.</p>	<p>A decorrere dal 2018 nessun limite alle condizioni stabilite dalle nuove disposizioni</p> <p>Art. 21-bis del D.L. n. 50/2017, come convertito dalla L. n. 96/2017</p>	
<p>Spese per missioni</p> <p>Art. 6, c. 12, del d.l. n. 78/2010, convertito, dalla l. n. 122/2010.</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 riduzione del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009.</p>	<p>Nessun limite per i Comuni che approvano il consuntivo entro 30 aprile e il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente.</p> <p>Art. 1 c. 905 L. n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019)</p>	<p>Illecito disciplinare Responsabilità erariale</p>
<p>Spese per attività di formazione.</p> <p>Art. 6, c. 13, d.l. n.78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010.</p>	<p>Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.</p>	<p>A decorrere dal 2018 nessun limite alle condizioni stabilite dalle nuove disposizioni</p> <p>Art. 21-bis D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017.</p>	<p>Illecito disciplinare Responsabilità erariale</p>
<p>Contenimento spese di acquisto, manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi</p> <p>art. 6, comma 14, D.L. n. 78/2010 e art. 5, comma 2, D.L. n. 95/2012. art. 1, comma 143, L.</p>	<p>a decorrere dal 2011, tetto di spesa (80% della spesa sostenuta nel 2009) "per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi";</p> <p>a decorrere dal 2014, limite ancora più stringente (30% della spesa del 2011, già a sua volta ridotta rispetto a quella del 2009);</p>	<p>Art. 1, comma 636 della L. n. 208/2015. In virtù del comma 144 della L. n. 228/2012 tali divieti non si applicano per i servizi istituzionali di ordine e sicurezza pubblica; per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza</p> <p>Il divieto di acquisto è venuto meno. Permane il principio di riduzione delle spese per consumi intermedi</p>	<p>Art. 46 D.Lgs. n. 33/2013: Responsabilità dirigenziale – Danno immagine. Valutato ai fini della retribuzione di risultato e trattamento accessorio. Art. 1 D.L. 101/2013: Illecito disciplinare. Sanzione pecuniaria da 1.000</p>

<p>24 dicembre 2012, n. 228: a far data dall'entrata in vigore della legge e sino al 31 dicembre 2015, divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture</p> <p>L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 636: divieto d'acquisto di autovetture esteso al 31.12.2016.</p>	<p>Il limite sale al 50% degli importi previsti nel 2013 se non si adempie all'obbligo del censimento permanente delle autovetture in servizio</p>	<p>che consente comunque la compensazione tra le singole voci, nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio</p> <p>Ulteriori vincoli riguardano la cilindrata delle auto di servizio acquistabili, che non possono superare i 1.600 cc, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, tutt'ora vigente.</p> <p>(Corte dei conti-Piemonte, Sez. contr., Delib., 26 luglio 2018, n. 90)</p> <p>Nessun limite per i Comuni che approvano il consuntivo entro 30 aprile e il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente.</p> <p>Art. 1 c. 905 L. n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019)</p>	<p>a 5.000 €.</p> <p>Danno erariale</p> <p>Dal 2014 se la P.A. non ha effettuato certificazione al Dip. Funz. Pubbl.: limite del 25% della spesa 2011</p> <p>Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p>
<p>Spese per acquisto mobili e arredi</p> <p>Art. 1, comma 141 della L. n. 228/2012; art. 10, comma 3 del D.L. n. 210/2015</p>	<p>Per gli anni 2013-2015: limite 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011.</p>	<p>NON si applica nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 10, c. 3, del DL 210/2015, conv. L. n. 21/2016</p> <p>NON si applica dall'anno 2017 perché l'art. 1 c. 141 L. 228/2012 prevedeva l'applicazione fino al 31/12/16</p> <p>(Corte dei Conti Puglia n. 140/2017 e Corte dei Conti Veneto n. 173/2018/PAR)</p>	<p>Fanno eccezione: mobili e arredi per scuole e servizi per l'infanzia; per esigenze dei servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica; per i servizi sociali svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Fanno altresì eccezione gli acquisti funzionali alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili, i cui risparmi, verificati preventivamente dal Revisore dei Conti, devono</p>

			essere superiori.
<p>Spese per locazioni passive di immobili per finalità istituzionali.</p> <p>art. 24 del dl 66/2014 (limitazioni in materia di locazioni), conv. L. 23/6/2014, n. 89</p> <p>Art. 10, comma 6 del D.L. 210/2015 (Decreto Milleproroghe); Decreto Milleproroghe D.L. n. 244/2016:</p>	<p>Dal 1luglio 2014 riduzione del canone nella misura del 15% di quanto corrisposto. Anche per utilizzi in assenza di titolo.</p> <p>Dal 2012 al 2017 non si applica variazione ISTAT al canone di locazione dovuto dalla P.A. per locazioni passive. Il comma 1125 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 ha esteso al 2018 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT. Dal 2019, salvo ulteriori proroghe, non è più vigente il blocco in questione</p>	<p>Nessun limite per i Comuni che approvano il consuntivo entro 30 aprile e il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente.</p> <p>Art. 1 c. 905 L. n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019)</p>	
<p>Spese per acquisto beni immobili</p> <p>art. 12, comma 1-ter, del dl 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15/7/2011, n. 111</p>	<p>A decorrere dal 2014 non possono essere eseguite operazioni di acquisto di immobili che non siano indispensabili e indilazionabili, con comprova documentale e attestazione del responsabile del procedimento. Non occorre l'attestazione documentata dell'indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto da parte del responsabile del procedimento qualora l'acquisto medesimo sia cofinanziato dal CIPE, Regione, Stato o U.E.</p>	<p>Art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011.</p> <p>Per effetto del D.M. 14 febbraio 2014 non occorre richiedere la congruità del prezzo all'Agenzia del demanio. Art. 14 bis del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017</p> <p>Nessun limite per i Comuni che approvano il consuntivo entro 30 aprile e il bilancio di previsione entro il 31/12 dell'anno precedente.</p> <p>Art. 1 c. 905 L. n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019)</p>	
<p>Collaborazioni organizzate dal Committente</p>	<p>E' fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.</p>	<p>Decreto Milleproroghe D.L. n. 244/2016, art. 1, c. 8</p> <p>Comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001: dal 2019 (la decorrenza è fissata dal comma 1148, lettera "h" dell'art. 1 della Legge n. 205/2017) vige il divieto.</p>	<p>I contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale e i dirigenti che violano tale disposizione sono responsabili e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato</p>

Spese per acquisto di beni e servizi informatici e di connettività	<p>Nel triennio 2016-2018 la spesa media per l'acquisto di beni e servizi di natura informatica deve essere ridotta del 50% rispetto alla spesa media del triennio 2013-2015, in attuazione delle disposizioni contenute nel piano nazionale dell'informatica 2016-2018 predisposto da Agid e approvato il 15 luglio 2017. La riduzione è al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip Spa o altri soggetti aggregatori².</p>	<p>Commi 512 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/2015 modificato dalla Legge del 11/12/2016 n. 232. Con il bilancio 2019-2021, quindi, la riduzione di spesa diviene strutturale e come tale dovrà essere certificata, secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei conti Lombardia, con deliberazione n. 368/2017.</p>	<p>La mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale</p> <p>La norma prevede che i risparmi sono utilizzati prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.</p>
<p>stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione</p> <p>(comma 1 dell'art. 27 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008).</p>	<p>Riduzione utilizzo della carta: dal 1° gennaio 2009 le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.</p>	<p>A decorrere dal 2018 nessun limite alle condizioni stabilite dalle nuove disposizioni</p> <p>Art. 21-bis D.L. 50/2017 convertito in L. 96/2017</p>	<p>Responsabilità disciplinare.</p> <p>Danno erariale</p>

Ricordato inoltre che:

² A questo fine sono esonerate dal taglio:

a) le spese di parte capitale, finalizzate ad esempio all'acquisto di hardware o altre strumentazioni informatiche. Ciononostante si devono ritenere comunque assoggettate al limite le spese di investimento che perseguono azioni in contrasto con il piano triennale dell'informatica, quali l'acquisto di hardware per la creazione di nuovi data center;

b) nell'ambito della spesa corrente, la riduzione dovrà riguardare le sole spese effettuate al di fuori del circuito delle convenzioni Consip e degli altri soggetti aggregatori (accreditati dall'Anac e inseriti nell'apposito elenco). Ricordiamo che non rientrano in questa fattispecie (e quindi sono soggette al taglio) gli acquisti disposti tramite il Mepa;

c) le spese per la connettività;

d) le spese inerenti obiettivi di rilevanza strategica, individuate dal Piano triennale per l'informatica. Vi rientrano quelle per i progetti di consolidamento e virtualizzazione dei data center (quali la migrazione verso Sistemi pubblici di connettività (Spc) in cloud, la virtualizzazione delle server farm, i contratti Software As A Service - SaaS, le spese per il passaggio e la gestione del cloud), il PagoPA, la carta d'identità elettronica (Cie), il Siope+, l'Anpr, lo Spid, la fatturazione elettronica, la sicurezza informatica, lo sviluppo del WI-FI.

Vengono al contrario considerate non strategiche e quindi da ridurre le spese per l'utilizzo di programmi che operano da remoto (e quindi, ad esempio, l'acquisto o il mantenimento delle licenze client-server), l'attivazione di nuovi sistemi di autenticazione locale in luogo dell'adesione allo Spid, le spese per l'acquisizione di soluzioni autonome o per adeguamenti evolutivi di applicazioni che forniscono funzionalità analoghe a quelle offerte dalle piattaforme abilitanti e dai progetti strategici, la costituzione di nuovi data center con l'acquisto di server.

Sono invece consentite le spese utili all'integrazione dei propri sistemi informativi con le piattaforme abilitanti e i progetti strategici (questi costi rientrano nelle spese per l'innovazione).

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come più volte modificato ed integrato³;

- per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario si deve fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

- ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale⁴;

- relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali; è fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che si ottengano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali⁵;

- le società di cui all'art. 3, commi da 12 a 18 della L. n. 244/2007 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 4 del 12.04.2016 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2018 e con deliberazione consiliare n. 32 del 14.12.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

RICHIAMATE le Sentenze della Corte Costituzionale n. 139/2012 e n. 173/2012 con le quali la Corte ha ritenuto che "i vincoli di spesa possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa";

³Comma 1, dell'articolo 7, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; art.1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012; art. 22, comma 8, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

⁴ Articolo 11, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

⁵ Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Da ultimo si veda art. 1, comma 417 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

VISTO l'allegato prospetto facente parte integrante della presente deliberazione, da cui si evincono i limiti imposti dal legislatore che dovranno essere rispettati nel bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto della ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal D.L. n. 78 del 31.05.2010 ("manovra correttiva 2010"), convertito nella Legge n. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Di prendere atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 dovranno rispettare i limiti di spesa imposti dalle disposizioni vigenti, come da prospetto allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere copia della presente al Revisore dei Conti.

Disposizione normativa	Tipologia di spesa	Impegnato 2009	Taglio	Limite 2016	Ulteri ore Taglio	Limite 2020
<i>Art. 6 comma 7 D.L. 78/2010 Art.1 comma 5 D.L. 101/2013</i>	<i>Studi e consulenze</i>					
	Consulenza legale	-	0	-	10%	-
<i>Art. 6 comma 8</i>	<i>Rappresentanza, Relazioni pubbliche, Convegni, Mostre Pubblicità:</i>					
escluse le feste nazionali previste da disposizioni di legge 02/06-25/04- 04/11	Spese di rappresentanza - Beni	39,18	80%	7,84	0%	1,57
	Spese per feste nazionali - Servizi	287,50	80%	57,50	0%	11,50
<i>Art. 6 comma 9</i>	<i>Sponsorizzazioni</i>			-		
<i>Art. 6 comma 12</i>	<i>Spese per missioni</i>					
	Ufficio segreteria	-		-	0%	-
	Ufficio ragioneria	-		-	0%	-
	Ufficio tecnico	-		-	0%	-
	Ufficio polizia locale	-		-	0%	-
<i>Art. 6 comma 13</i>	<i>Formazione</i>					
	Formazione personale	355,00	50%	177,50	0%	177,50
<i>Art. 6 comma 14</i>	<i>Spese per acquisto, manutenzione noleggio e buoni taxi</i>					
	Auto polizia locale					
	Acquisto beni	4.100,00	0%	4.100,00	0%	4.100,00
	Prestazione servizi	3.000,00	0%	3.000,00	0%	3.000,00
	Assicurazione	1.000,00	0%	1.000,00	0%	1.000,00
	Bollo	120,00	0%	120,00	0%	120,00
	Auto ufficio messo - tecnico					
	Acquisto beni	2.000,00	0%	2.000,00	0%	2.000,00
	Prestazioni di servizi	500,00	0%	500,00	0%	500,00
	Bollo	120,00	0%	120,00	0%	120,00
	Assicurazione	354,00	0%	354,00	0%	354,00
	Camion per raccolta rifiuti					
	Acquisto beni	8.000,00	0%	8.000,00	0%	8.000,00
	Manutenzione prestazioni di servizi	2.000,00	0%	2.000,00	0%	2.000,00
	Assicurazione	1.000,00	0%	1.000,00	0%	1.000,00
	Bollo	50,00	0%	50,00	0%	50,00

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Bonini Federico

L' ASSESSORE
Del Molino Aurelio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cerri Rina



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, a mezzo del messo notificatore, dalla data odierna e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Postalesio, lì **02 DIC. 2019**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cerri Rina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità.

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Postalesio, lì **02 DIC. 2019**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cerri Rina